



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
Area Affari Generali e Comuni, Fondo di Rotazione
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N° 22 DEL 09/02/2023

OGGETTO: Pagamento spese legali Avv. Roberto Ricca - causa ESA - Fondo di Rotazione/Limina Maurizio.
Fatture n° 1/ e n° 2/ del 12/01/2023.

PROPOSTA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con dispositivo di pagamento n° 227 del 23/06/2022 veniva ordinato il pagamento delle fatture n° 1/E e n° 2/E a favore dell'Avv. Roberto Ricca per l'azione legale dallo stesso svolta, proponendo opposizione all'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione, il quale dichiarava estinta la procedura esecutiva immobiliare nei confronti del sig. Limina Maurizio;

Considerato che:

- con sentenza n° 764/2022, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha condannato il debitore sig. Maurizio Limina al pagamento delle spese di giudizio in misura maggiore rispetto a quelle corrisposte dall'Esa all'avv. Ricca, gs. fattura n° 1/E del 10/03/2022;
- l'avv. Ricca ha richiesto il pagamento della differenza tra la somma riconosciuta dal Tribunale e quella versata dall'Esa, emettendo la fattura n° 01 del 12/01/2023, per un importo complessivo di € 2.344,16;
- con verbale del 28/10/2022, che ad ogni buon fine si allega in copia, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto si pronunciava a favore della prosecuzione del processo esecutivo, così come richiesto dall'avv. Ricca;
- con il medesimo verbale il Giudice disponeva diversi adempimenti a carico dell'Esa, così come comunicato dall'avv. Ricca tramite mail del 25/11/2022;
- per l'espletamento di tali adempimenti, l'avv. Ricca emetteva la fattura n° 2 del 12/01/2023, per un importo complessivo di € 1.300,00;
- tale somma è da considerarsi urgente ed indifferibile, per evitare ulteriori spese all'Ente;

Ritenuto:


- pertanto, di impegnare la complessiva somma di € 2.344,16 più € 1.300,00, relativa rispettivamente al pagamento delle spese e dei compensi liquidati nella sen-

tenza n° 764/2022 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e dalle spese da sostenere per gli adempimenti a carico dell'Ente, gs. esecuzione con Ordinanza del Giudice del 28/10/2022;


PROPONE

- di impegnare la complessiva somma di € 3.644,16 sul Cap. 712 nella gestione provvisoria del bilancio di previsione 2023, gs. autorizzazione di cui alla nota n° 2129 dell'11/01/2023;
- di procedere, con successivo atto amministrativo, al pagamento delle spese legali in favore dell'Avv. Roberto Ricca, per l'attività dallo stesso eseguita in favore del Fondo di Rotazione ESA.

Fondo di Rotazione
(Dr. Dario Li Brizzi)




Il Dirigente Reggente Area Affari Generali e
Comuni Fondo di Rotazione
Dr. Franco Greco



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

X POSITIVO
NEGATIVO

Servizio Affari Generali - Fondo di Rotazione
Il Dirigente f.f.
Dr. Franco Greco




PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

X POSITIVO
ATTO 15.19444
IMPEGNO 230152
SUBIMPEGNO ALL. 230131

NEGATIVO

Servizio Economico e Finanziario
Il Dirigente
Dott. Giuseppe Greco



II DIRETTORE GENERALE

- VISTA la L.R. n. 21 del 10.08.1965 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO lo Statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;
- VISTA la L.R. n. 212 del 14/09/1979;
- VISTA la L.R. n. 22 del 28/03/1995;
- VISTA la L.R. n. 19 del 20/06/1997;
- VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44;
- VISTA la L.R. n. 19 del 23/12/2005;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 11/2010;
- VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170 del 19/06/2012 e reso esecutivo con la nota prot. 38979 del 10/12/2012;
- VISTA la nota prot. 12408/GAB del 15 dicembre 2022 dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea che, in riscontro alla nota prot. n° 10781/Pres del 15/12/2022 del Presidente dell'Ente Sviluppo Agricolo, esprime l'assenso alla nomina di Direttore Generale f.f. del Dr. Mario Candore;
- VISTA la deliberazione n° 61/CA del 20/12/2022 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dr. Mario Candore è stato nominato Direttore Generale f.f. ad interim dell'Ente Sviluppo Agricolo secondo quanto previsto dal comma 4, art. 44 della L.R. 17/2004;

DETERMINA

Per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di impegnare la complessiva somma di € 3.644,16 sul Cap. 712 nella gestione provvisoria del bilancio di previsione 2023, gs. autorizzazione di cui alla nota n° 2129 dell'11/01/2023;
- di procedere, con successivo atto amministrativo, al pagamento delle spese legali in favore dell'Avv. Roberto Ricca, per l'attività dallo stesso eseguita in favore del Fondo di Rotazione ESA.



Il Direttore Generale f.f.
Dr. Mario Candore

N. 341/2022 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto

in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Signori
Giudici:

dott. Giovanni De Marco

Presidente

dott. Giuseppe Lo Presti

Giudice est.

dott.ssa Elisa Di Giovanni

Giudice

esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 21 aprile 2022, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al numero 341 del registro generale degli affari contenziosi civili
dell'anno 2022,

promosso da:

ENTE SVILUPPO AGRICOLO FONDO DI ROTAZIONE, in persona del Presidente *pro*
tempore, cod. fisc. 80020830826, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Ricca;

- reclamante -

nei confronti di:

MAURIZIO LIMINA, cod. fisc. LMN MRZ 73L10 A368O, rappresentato e difeso
dall'Avv. Giovanna Milici;

- reclamato -

avente ad oggetto: *reclamo ex art. 630, comma 3, del codice di procedura civile.*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. – L'Ente Sviluppo Agricolo ha reclamato l'ordinanza con cui il Giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'estinzione del processo di espropriazione immobiliare iscritto al n. 7/2011 r.g.es., sul presupposto dell'inattività del creditore procedente, il quale, nelle note di trattazione scritta depositate in funzione dell'udienza del 15 febbraio 2022, si sarebbe limitato a chiedere un rinvio per coltivare le trattative di bonario componimento intavolate con il debitore.

A sostegno del reclamo ha addotto: l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 630, comma 1, c.p.c., così come delle condizioni per disporre la chiusura anticipata del processo, contestando l'affermazione secondo cui l'ente avrebbe tenuto una condotta inattiva o comunque sintomatica del difetto di un interesse attuale e concreto alla prosecuzione dell'espropriazione.

Il reclamo è stato trattato nella resistenza di Maurizio Limina per essere deciso come segue.

2. – Il reclamo è fondato.

2.1. – Il Collegio condivide, in punto di diritto, tutte le affermazioni – comprese quelle di principio – contenute nell'ordinanza reclamata, anche per quanto attiene alla qualificazione giuridica dell'inattività del creditore, da annoverare tra le cause di estinzione del processo esecutivo, ai sensi dell'art. 630, comma 1, del codice di rito.

Nondimeno, dalla lettura delle note di trattazione scritta non è dato desumere, in punto di fatto, alcuna desistenza rispetto alle altre istanze già formulate, posto che – prima della formulazione della richiesta di rinvio – il procuratore costituito del creditore ha dichiarato di «*riporta[rsi] ai propri [atti]*» (testualmente: «*Il creditore procedente si riporta ai propri*»).

Tale espressione, per quanto sintetica o discutibile nella forma, è comunque idonea ad indicare la volontà della parte di insistere nelle richieste già formulate nel corso del processo e, dunque, pure nell'istanza di vendita.

Quest'ultima, nel caso dell'espropriazione della quota, è destinata a trasfondersi in uno dei possibili sbocchi procedurali previsti dall'art. 600 c.p.c., senza che da ciò derivi la necessità per il creditore di formulare ulteriori e specifiche richieste nel corso

dell'udienza fissata per l'audizione degli altri comproprietari e degli ulteriori interessati: il creditore ha già chiesto la vendita di ciò che ha pignorato, mentre la conseguente determinazione delle modalità di liquidazione della quota è rimessa all'apprezzamento del giudice dell'esecuzione preposto alla direzione dell'espropriazione (cfr. art. 484, comma 1, c.p.c.).

La richiesta di rinvio formulata nelle note di trattazione scritta dell'8 febbraio 2022 non ha assorbito, pertanto, le altre domande già formulate nel corso dell'espropriazione, ma si è affiancata alle precedenti richieste. Con la conseguenza che, una volta rigettata l'istanza di rinvio (per le condivise ragioni riportate nel provvedimento impugnato), non sarebbe stato possibile dichiarare l'estinzione del processo, ma – essendosi il creditore precedente comunque riportato ai propri atti e, tra essi, anche all'istanza di vendita – sarebbe stato necessario che il giudice dell'esecuzione adottasse uno dei provvedimenti previsti dall'art. 600 del codice di rito.

3. – Maurizio Limina, pur non avendo dato causa al presente giudizio, si è opposto all'accoglimento del reclamo, piuttosto che rimanere contumace o rimettersi alle valutazioni del Collegio. Egli è dunque risultato soccombente e, pertanto, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali (art. 91, comma 1, c.p.c.).

I compensi professionali vanno determinati secondo i criteri di cui agli artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto della non particolare complessità della lite, dell'indeterminabilità del valore e dell'assenza di un'autonoma fase istruttoria.

P.Q.M.

il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 341/2022 R.G.A.C., così provvede:

revoca l'ordinanza pronunciata il 15 febbraio 2022 nel processo di espropriazione immobiliare iscritto al n. 7/2011 R.G.Es.;

condanna Maurizio Limina al pagamento, in favore Ente Sviluppo Agricolo Fondo di Rotazione, delle spese processuali che liquida in € 189,52 per esborsi ed € 2.768,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;

Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, nella camera di consiglio del 19 maggio
2022.

Il Giudice est.

Dott. Giuseppe Lo Presti

Il Presidente

Dott. Giovanni De Marco